



Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare



SEMPLIFICAITALIA



“Approvato il decreto del Fare, si apre la fase importante e delicata dell’attuazione delle nuove norme. Per questo è essenziale che cittadini e imprese siano informati delle nuove opportunità che la legge offre loro. La Guida alle semplificazioni del Fare rappresenta uno strumento messo a disposizione di cittadini e imprese per conoscere e far valere i loro diritti”.

Gianpiero D’Alia

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione


introduzione

Il decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98, contiene numerose misure di semplificazione che contribuiranno a recuperare lo svantaggio competitivo dell'Italia e a liberare risorse per la crescita e lo sviluppo del paese.

Si tratta di provvedimenti che sono frutto delle attività di misurazione degli oneri burocratici e di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni condotte dal Dipartimento della funzione pubblica.

Oltre a interventi di carattere generale, indispensabili per dare certezza ai tempi di conclusione delle pratiche, quali l'indennizzo automatico e forfetario, vi sono numerose misure che, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, consentiranno di ridurre i costi burocratici, di contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in settori chiave quali, ad esempio, l'edilizia.

Il provvedimento interviene, infatti, su adempimenti burocratici che hanno un costo stimato (sulla base della misurazione degli oneri realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con l'assistenza tecnica dell'ISTAT) in circa **7,7 miliardi di euro all'anno** per le PMI. Sono già stati quantificati risparmi stimati in circa **500 milioni di euro all'anno**. La stima preliminare dei risparmi sarà integrata con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali attraverso approfondimenti mirati, anche sulla base dell'esperienza attuativa.



Indennizzo automatico e forfettario (art. 28)

Viene introdotto il diritto all'indennizzo automatico e forfettario: in caso di mancato rispetto dei tempi per concludere le pratiche, l'amministrazione è tenuta a corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Quando è inadempiente, l'amministrazione paga una sanzione "a favore" dell'utente. In questo modo le amministrazioni saranno impegnate ad assicurare la certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.

Data la novità dell'indennizzo e i delicati aspetti finanziari ad esso collegati, la **disposizione sarà immediatamente operativa per le domande riguardanti l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69 del 2013**. Entro 18 mesi, sulla base della prima sperimentazione, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, sentite le Regioni e i Comuni, verrà stabilita la conferma dell'indennizzo, la sua rimodulazione o estensione, anche graduale, agli altri procedimenti.

Come si fa a richiedere l'indennizzo?

Se l'amministrazione non ha rispettato i termini per il rilascio di un provvedimento che riguarda l'avvio o l'esercizio dell'attività d'impresa, l'interessato, entro 20 giorni, deve rivolgersi al responsabile appositamente nominato dall'amministrazione (titolare del potere sostitutivo), che deve concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto oppure deve liquidare 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Nel caso in cui anche il responsabile del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento oppure non liquidi l'indennizzo, l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo. In tal caso, il contributo unificato è ridotto alla metà. La condanna dell'amministrazione è comunicata alla Corte dei Conti e al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

Dove è possibile trovare le informazioni sul diritto all'indennizzo?

Al momento della presentazione della domanda, l'amministrazione è tenuta a indicare (nella comunicazione di avvio del procedimento) i termini entro cui la procedura si deve concludere, a chi rivolgersi in caso di ritardo e come richiedere l'indennizzo. Le stesse informazioni devono essere pubblicate sul sito Internet.

ATTENZIONE!

L'indennizzo può essere richiesto all'amministrazione responsabile del ritardo solo per le domande per l'avvio o l'esercizio dell'attività d'impresa presentate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69.

Nel caso di procedure complesse, nelle quali intervengono più soggetti pubblici, è l'amministrazione responsabile del ritardo a pagare l'indennizzo.



Date uniche di efficacia dei nuovi obblighi (art. 29)

Sull'esempio della Commissione europea e di altri paesi dell'Unione, anche in Italia vengono introdotte le "date uniche" di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi.


Le nuove disposizioni normative e regolamentari e gli atti amministrativi a carattere generale, adottati da amministrazioni dello Stato, dovranno fissare la data di efficacia dei nuovi obblighi al 1° luglio o al 1° gennaio, successivi all'entrata in vigore delle nuove norme. Sono fatte salve le particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa.

Che cosa si intende per obbligo amministrativo?

Sono quegli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri.

Come si fa a conoscere la data di efficacia degli obblighi amministrativi?

Il cittadino o l'impresa potranno conoscere i nuovi obblighi amministrativi attraverso lo scadenziario pubblicato sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.





Semplificazioni per l'Edilizia (art. 30)

Le nuove misure di semplificazione hanno l'obiettivo di contribuire ad agevolare la ripresa di un settore fortemente colpito dalla crisi.

Risparmi: le semplificazioni intervengono su un costo pari a 4,4 miliardi di euro all'anno. I risparmi potenziali sono valutati in circa **500 milioni di euro all'anno**. Ulteriori risparmi saranno verificati successivamente attraverso approfondimenti mirati, anche sulla base dell'esperienza attuativa.

In cosa consistono le nuove misure di semplificazione?

In primo luogo, sono garantiti tempi certi per il rilascio dei permessi di costruire, anche nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Viene semplificata la realizzazione degli interventi edilizi che comportano modifiche alla sagoma degli edifici, i quali, purché realizzati nel rispetto dei vincoli e a parità di volumetria, sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività.

Le autorizzazioni eventualmente necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio (sismica, paesaggistica, etc.) potranno essere richieste allo sportello unico, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di inizio lavori di edilizia libera, e l'agibilità potrà essere attestata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato.

Al fine di rilanciare il settore in un momento di crisi, è introdotta la facoltà per l'interessato di domandare il rilascio del certificato di agibilità parziale e sono prolungati, previa comunicazione dell'interessato, i termini di scadenza dei permessi di costruire e delle SCIA.

Semplificazione degli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici

Gli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli, e quelli di ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti, sono ora effettuati mediante SCIA, mentre fino a ieri era necessario il permesso di costruire.

Restano esclusi dalla semplificazione:

- gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali, per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti sono effettuati con SCIA, solo qualora sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente;
- le aree individuate con delibera dei Comuni da adottarsi entro il 30 giugno 2014 all'interno delle zone omogenee A) e di quelle equipollenti. Nelle aree omogenee A la semplificazione diventerà operativa con l'approvazione di questa delibera.

Inoltre, nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, ecc. le attività sottoposte a SCIA possono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.

Abolizione della dichiarazione del tecnico abilitato

Negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l'assenza di rapporti di dipendenza con l'impresa e con il committente.

Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori

I termini di inizio e ultimazione dei lavori, previa comunicazione dell'interessato, possono essere prorogati di due anni, per i titoli abilitativi rilasciati prima del 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto).

La disposizione si applica ai lavori autorizzati con permesso di costruire o iniziati a seguito della presentazione di denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività.

Eliminazione del silenzio-rifiuto dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici

I procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta etc., decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

In questo modo si garantisce maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti.

Certificato di agibilità parziale

Anche prima del completamento dell'opera, può essere richiesta l'agibilità:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le collaudate le parti strutturali connesse e collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Attestazione di agibilità


In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere trasmessa allo sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un progettista abilitato che attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Semplificazioni in caso di SCIA e di edilizia libera, quando sono necessarie altre autorizzazioni

L'interessato può, prima di presentare la comunicazione di inizio lavori o la segnalazione certificata di inizio attività, richiedere allo sportello unico per l'edilizia di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso (come l'autorizzazione sismica, paesaggistica, etc.) necessari per l'intervento edilizio.

L'interessato può dare inizio ai lavori solo a seguito della comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

In questo modo, l'interessato non sarà più obbligato a rivolgersi a diverse pubbliche amministrazioni per acquisire gli atti di assenso, ma unicamente allo sportello unico, che provvede all'acquisizione degli stessi.





Semplificazioni in materia di DURC (art. 31)

La validità del DURC passa da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. La disposizione ribadisce che il DURC è sempre acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.

Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese: in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l'invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all'interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.

La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Le nuove disposizioni sul DURC

La norma estende la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Ciò significa che sarà possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell'amministrazione.

Viene chiarito che nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC è necessario:

1. per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali";
2. per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.


Dopo la stipula del contratto, il DURC deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo.

Un'eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano l'interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a quindici giorni, le inadempienze.

Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.

La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.



Semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavoro (art. 32)

Nella consapevolezza di quanto il tema sia delicato, si è operato in modo che le semplificazioni riguardino esclusivamente adempimenti formali, nonché oneri informativi, ma non tocchino gli aspetti sostanziali della sicurezza, la cui effettività viene anzi rafforzata. La riduzione degli oneri amministrativi connessi agli adempimenti formali consentirà di liberare risorse per assicurare il bene supremo costituito dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In sintesi: “meno carta e più sicurezza”.

Le misure di semplificazione agevoleranno le imprese nell’individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali per le imprese che operano nei settori a basso rischio infortunistico e agevolando, nel contempo, il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

Tali misure incidono su un costo stimato di 3,3 miliardi di euro: i risparmi saranno quantificati a seguito dei decreti attuativi.

Semplificazione per attività a basso rischio infortunistico (comma 1, lettera b)

Considerato che in Italia un piccolo esercizio commerciale ha gli stessi obblighi di un'attività manifatturiera ad alto rischio, in coerenza con i principi internazionali sempre più orientati sul "risk management" e con le raccomandazioni europee fondate sul principio di proporzionalità, sono stati previsti modelli e procedure semplificati "su misura" per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, fermi restando i livelli di tutela sostanziale.

La stessa strada è stata percorsa in un altro settore delicatissimo per la sicurezza pubblica, quale quello della prevenzione incendi, dove, per elevare la tutela, si sono differenziate le procedure e gli stessi controlli sulla base del rischio.

Le disposizioni del D.L. prevedono che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (a cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, datoriali e delle Regioni), sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell'INAIL. Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali possono effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste.

Dunque: massima trasparenza, parametri oggettivi basati sugli indici INAIL e modelli semplificati, massimo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, datoriali e delle Regioni.

Semplificazioni in materia di DUVRI (comma 1, lettera a)

Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, le misure del D.L. prevedono che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.

In questo caso, la misura ha l'obiettivo di spostare l'attenzione dall'adempimento formale a quello sostanziale attraverso l'individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente (rispetto ad un documento) per evitare i rischi da interferenze.

Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Le disposizioni entreranno in vigore a seguito dell'adozione del decreto che **individua i settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali**.

Notifiche preliminari per l'avvio di nuove attività (comma 1, lettera e)

È previsto l'invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello unico (insieme all'istanza o alla segnalazione relativa all'avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all'organo di vigilanza.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelli uniformi per la presentazione della notifica.

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (comma 1, lettera f)

I termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da sessanta a quarantacinque giorni. Viene, inoltre, introdotto l'obbligo per i soggetti pubblici di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni, l'impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Le verifiche successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati abilitati.

In tal modo, sono semplificate le procedure delle verifiche, che attualmente sono estremamente complesse e non agevolano le imprese nell'adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere.

Semplificazione dei cantieri temporanei e mobili (comma 1, lettera h)

Per i cantieri temporanei e mobili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera.

Formazione e aggiornamento (comma 1, lettere c e d)

Vengono eliminate le duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già erogati. Le modalità per il riconoscimento di questi crediti sono stabilite dalla conferenza Stato-Regioni.

Semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche (comma 1, lettere i, l, m, n)

È prevista la telematizzazione di numerosi obblighi di comunicazione e notifica contenuti nel testo unico della sicurezza sul lavoro.

Le esclusioni dalla predisposizione del DUVRI (comma 1, lettera g)

Le esclusioni relative al DUVRI riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Semplificazione dei modelli per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (comma 4)

Nei contratti relativi ai lavori pubblici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

Denuncia infortuni (comma 6)

Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1 luglio) dal datore di lavoro all'Inail, mentre all'autorità di PS, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La nuova disposizione prevede che l'INAIL trasmetta le denunce per via telematica all'autorità di pubblica sicurezza, all'ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell'unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.

La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto che prevede le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.



Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza (art. 33)

Allo straniero o all'apolide, nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione. L'interessato può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea (ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l'inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale).

Gli Ufficiali di Stato civile, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, devono comunicare all'interessato che, entro il termine di un anno, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno.

Trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza (art. 34)

Il certificato medico che indica la data presunta del parto, il certificato di parto e il certificato di interruzione di gravidanza sono trasmessi dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, esclusivamente per via telematica, con le modalità definite da apposito decreto interministeriale.

In questo modo, la lavoratrice non è più obbligata alla trasmissione dei certificati e si consente una gestione semplificata dell'iter amministrativo dei dati relativi alla maternità.

Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata (art. 35)

È prevista l'individuazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di semplificazioni della documentazione per dimostrare l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione, quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Zone a burocrazia zero (art. 37)

La possibilità di individuare “zone a burocrazia zero”, non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, è estesa a tutto il territorio nazionale.

Con apposite convenzioni sono attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi, per l'avvio e l'esercizio delle attività delle imprese sul territorio.

I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito da una mera comunicazione dell'interessato.

Le attività di sperimentazione possono essere limitate solo per motivi di tutela di interesse generale, espressamente elencati dalla norma.

Inoltre, si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti a tali disposizioni.



Semplificazione del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica (art. 39)

In presenza di un piano paesaggistico regionale approvato dal Ministero dei Beni Culturali, il parere del soprintendente, necessario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, deve essere dato nel termine di quarantacinque giorni (non più novanta). Quando il soprintendente non rilascia il parere nel termine, l'amministrazione competente si pronuncia sulla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione è efficace per tutta la durata dei lavori (attualmente scade dopo 5 anni).



Semplificazioni in materia di ambiente

(art. 41)

Le misure in materia di ambiente sono finalizzate a semplificare e accelerare le procedure, riducendo gli oneri per gli operatori, nel pieno rispetto degli standard europei e senza abbassare i livelli di tutela.

Particolarmente rilevanti sono le semplificazioni in materia di:

- 1) acque emunte ai fini della bonifica dei siti contaminati;
- 2) utilizzo di terre e rocce da scavo;
- 3) materiali di riporto;
- 4) eliminazione di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività scarsamente inquinanti (ad es. cantine che trasformano fino a 600 tonnellate di uva all'anno, frantoi, silos per materiali vegetali) che saranno soggette solo a una comunicazione;
- 5) pastazzo di agrumi (ossia il residuo di lavorazione degli agrumi), che viene definitivamente sottratto alla disciplina dei rifiuti e sottoposto a quella dei sottoprodotti sulla base di un apposito decreto.



Soppressione di certificazioni sanitarie

(art. 42)

Si sopprimono numerose certificazioni sanitarie (ad esempio, certificati di idoneità psico-fisica o certificati di sana e robusta costituzione per l'assunzione o per lo svolgimento di alcune attività lavorative), che sono ormai ritenute non più utili.

Per saperne di più

Ad esempio, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, non dovranno essere più presentati:

- certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
- certificati medici degli addetti al servizio farmaceutico;
- certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- certificato medico per la vendita dei generi di monopolio;
- certificato medico comprovante l'idoneità fisica per l'ammissione al Servizio civile nazionale;
- certificato medico comprovante l'idoneità fisica e psichica per la nomina a giudice di pace e per la nomina a giudice onorario aggregato;
- limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato di idoneità per l'assunzione come apprendista e nel caso di minori;
- il certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica per i farmacisti.
- certificato per le attività ludico-motorie e amatoriali, mentre rimane l'obbligo di certificazione per le attività sportive non agonistiche presso il medico di base.

Le altre principali semplificazioni

Vai sul sito www.semplificaitalia.gov.it per conoscere le altre semplificazioni in materia di:

- Prevenzione incendi
- Privacy
- Autocertificazione
- Ambiente
- Sportello Unico per l'Edilizia
- Controlli
- Documenti e cambio di residenza

Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per la semplificazione amministrativa

Editing e progettazione grafica: Carolina Raiola

